

Il giudice non trascrive le conclusioni delle parti nella sentenza, ex art. 132 n. 3 c.p.c.: è motivo di gravame?

L'esigenza di indicare in sentenza le "conclusioni" delle parti ex [art. 132 c.p.c., n. 3](#), deve intendersi riferita - in funzione del principio di cui all'art. 112 dello stesso codice - alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione; in ogni caso, non è prevista una espressa comminatoria di nullità per la mancanza della trascrizione delle conclusioni in quanto l'eventuale nullità non discende dalla mancata trascrizione, ma dal mancato esame; a sua volta il mancato esame, con riferimento alle istanze istruttorie, rileva solo nel senso di consentire la riproposizione delle istanze in appello e, per il principio dell'[art. 161 c.p.c.](#), i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame senza determinare la regressione del procedimento al primo giudice.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.4.2013, n. 8505

...omissis...

Siccome l'attrice era onerata della prova della simulazione per interposizione fittizia, la motivazione non è nè insufficiente nè contraddittoria: la dichiarazione del De. (della quale la ricorrente riporta i contenuti così che può essere legittimamente valutata da questa Corte) non è incompatibile con l'ipotesi di una simulazione per interposizione fittizia, ma certamente non costituisce neppure un indizio in tal senso, perchè contiene solo l'impegno del De. a vendere o a stipulare un preliminare di vendita a favore del V. o a persona o Ente da lui indicato, previo pagamento di L. 408.000.000 che il De. dichiara di avere già pagato a titolo di corrispettivo, imposte, spese notarili e di quanto concordato; al contrario, la circostanza che il corrispettivo fosse stato pagato proprio dal De. depone, semmai, in senso contrario all'ipotesi di un accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente per effetto del quale l'interposto doveva rimanere estraneo al contratto di compravendita; al contrario, è dimostrato che il presunto interposto aveva effettivamente pagato il corrispettivo e, quindi, non era rimasto estraneo al contratto di compravendita. Per tali considerazioni la circostanza che, circa due mesi prima della vendita al De., il D., quale rappresentante della B., avesse stipulato un compromesso con il V., diventa circostanza sostanzialmente irrilevante (se non addirittura favorevole alla tesi che il D. non intendeva vendere al V.), così come la circostanza che il V. avesse intentato, contro il De., causa di retratto agrario.

La mancanza di prova della simulazione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, comprese quelle relative alla violazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli [artt. 184, 187 e 189 c.p.c.](#) nonché dell'art. 2724 c.c., delle norme in materia di deduzione e valutazione delle prove, dell'art. [132 c.p.c., n. 3](#) e il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e sostiene:

- che erroneamente e in violazione degli artt. 184, 187 e 189 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 80 del 2005) i giudici del merito l'hanno dichiarata decaduta dalle prove richieste perchè nessuna norma prevedeva una decadenza nel caso di mancata reiterazione delle istanze istruttorie nell'udienza di trattazione [dell'art. 184 c.p.c.](#);

- che erroneamente la Corte di Appello non ha ammesso il capitolo di prova dedotto per provare la partecipazione del D. agli accordi intercorsi tra il V. e il De., prova che doveva essere ammessa anche ai sensi dell'art. 2724 c.c., che, in deroga al divieto di prova testimoniale, la consente in presenza di un principio di prova per iscritto;

- che la Corte di Appello ha errato nel non applicare [l'art. 132 c.p.c., n. 3](#) e nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice per l'omessa trascrizione delle conclusioni 3.1 Il motivo è infondato sotto ogni profilo.

A) Con riferimento alle istanze istruttorie si rileva quanto segue.

Il giudice di appello non ha affermato che l'attrice era decaduta dalla prova per la mancata reiterazione delle istanze istruttorie nell'udienza di trattazione ai sensi [dell'art. 184 c.p.c.](#), ma ha ritenuto verificatasi la decadenza perchè "dopo avere formulato istanza istruttorie, segnatamente afferenti a prove testimoniali e per interrogatorio formale, con l'atto di citazione, all'udienza del 23/2/2001, successiva alla scadenza dei termini di cui [all'art. 184 c.p.c., comma 1](#) (che all'epoca stabiliva che il giudice poteva ammettere le prove o, su istanza di parte, assegnare un termine per produzioni e deduzioni istruttorie) e fissata per le conseguenti statuizioni sulle prove, l'attrice non ha coltivato le istanze istruttorie, ma con una condotta processuale assolutamente incompatibile con la volontà di insistere per l'espletamento delle prove costituenti, ha richiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni" (pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha aggiunto che l'unico capitolo di prova era inammissibile per genericità.

La prima ratio decidendi, relativa alla valutazione del comportamento processuale come rinuncia alle istanze istruttorie è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa" (Cass. 6/9/2007 n. 18688). Nella specie il mezzo istruttorio non era stato neppure ancora ammesso e la ricorrente aveva chiesto la precisazione delle conclusioni con ciò manifestando inequivocabilmente, come ritenuto dal giudice di appello, la volontà di rinuncia;

una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i principi generali del codice di rito, non potendosi riconoscere uno "ius poenitendi" della parte che abbia rinunciato alle istanze istruttorie tale da attribuirle un potere di decidere a sua discrezione di fare regredire alla fase istruttoria il processo già pervenuto alla fase decisoria.

La censura sulla declaratoria di inammissibilità del capitolo di prova (peraltro assorbita dalla evidenziata decadenza) è inammissibile in quanto attinge una valutazione di merito sulla assoluta genericità del capitolato, sorretta da adeguata motivazione.

B) Non sussiste la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 3, per non essere stata dichiarata la nullità della sentenza appellata in relazione all'omessa trascrizione delle conclusioni istruttorie.

Occorre premettere che l'esigenza di indicare in sentenza le "conclusioni" delle parti ex art. 132 c.p.c., n. 3, deve intendersi riferita - in funzione del principio di cui all'art. 112 dello stesso codice alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (Cass. 29/1/1985 n. 521); in ogni caso, non è prevista una espressa comminatoria di nullità per la mancanza della trascrizione delle conclusioni in quanto l'eventuale nullità non discende dalla mancata trascrizione, ma dal mancato esame; a sua volta il mancato esame, con riferimento alle istanze istruttorie, rileva solo nel senso di consentire la riproposizione delle istanze in appello e, per il principio dell'art. 161 c.p.c., i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame senza determinare la regressione del procedimento al primo giudice.

Le istanze istruttorie sono state valutate e dichiarate inammissibili dalla Corte di appello e pertanto il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

4. il primo motivo del ricorso incidentale D.B. deduce il vizio di ultrapetizione e la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. sostenendo:

- che la domanda di revoca della procura proposta dalla B. doveva semplicemente essere rigettata perchè la domanda presupponeva che la revoca non fosse ancora intervenuta, mentre il giudice di appello avrebbe addotto una motivazione inconferente asserendo che la revoca non possa formare oggetto di pronuncia giudiziale in quanto atto unilaterale della parte;
- che la B. non aveva esercitato una azione di inadempimento del mandato, ma aveva dedotto l'inadempimento, con riferimento all'obbligo di rendiconto, rispetto alla procura e non al negozio gestorio; secondo il ricorrente il giudice, accertando l'inadempimento del mandato, si è pronunciato su una domanda non proposta.

4.1 La Corte di appello ha ritenuto non proponibile al giudice la domanda diretta a dichiarare la revoca della procura, trattandosi di esercizio di un potere che compete solo alla parte conferente e ha rigettato la domanda diretta all'accertamento della legittimità ed efficacia della revoca della procura (pag. 42 della sentenza).

Il motivo, nella parte in cui censura tale motivazione è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente incidentale perchè in ordine al rigetto della domanda attorea il D. non è soccombente e pertanto non può proporre impugnazione per ottenere lo stesso rigetto con diversa motivazione.

Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione in relazione all'accertamento dell'inadempimento del mandato il motivo è infondato perchè nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato è ravvisabile nel caso in esame.

La violazione degli [artt. 99 e 112 c.p.c.](#) è riscontrabile soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.

Spetta al giudice di merito il compito di qualificare la domanda proposta dalla parte in quanto ha il potere-dovere di individuare l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr., tra le altre, Cass. 12/10/2001, n. 12471; Cass. 20/12/2006 n. 27285; Cass. 3/8/2012 n. 13945¹).

Non incorre quindi nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che abbia esercitato il proprio compito di interpretazione della domanda - senza essere necessariamente condizionato dalla formula adottata dalla parte e tenendo invece opportunamente conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio - e si sia poi, nel pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda medesima, come sopra interpretata (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2000 n. 27²).

La Corte di Appello si è uniformata ai suddetti principi, in quanto nell'atto di citazione era appunto dedotto (come rilevato dalla Corte territoriale) l'inadempimento del mandato per omesso rendiconto e comunque per infedeltà nel suo espletamento e nel corso del giudizio lo stesso D. si era difeso in merito a tali addebiti (v. anche pag. 18 del controricorso dello stesso D., laddove espone e le sue difese nel giudizio di primo grado); in altri termini, la Corte territoriale ha, legittimamente, preso in considerazione il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa; non assume rilievo l'imprecisione dell'atto di citazione laddove la revoca della procura è apparentemente collegata all'inadempimento del mandato essendo comunque dedotto tale inadempimento ed essendone stato chiesto l'accertamento.

5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione dell'art. 1703 c.c., e segg., in relazione all'art. 1387 c.c., e segg., e sostiene che la

¹ La massima ufficiale così recita: *il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Pertanto incorre nel vizio di ultrapetizione la decisione che, a fronte di una domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al rilascio dell'immobile locato, accolga la domanda di rilascio ritenendo stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata, atteso che tale decisione pone a suo fondamento un fatto estraneo alla materia del contendere, qual è la richiesta di restituzione del bene ex art. 1810 cod. civ., introducendo nel processo una "causa petendi" diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda.*

² La massima – estratta da *Foro It.*, 2000, I – così recita: *nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto.*

Corte di appello avrebbe erroneamente applicato le norme sul contratto di mandato all'istituto della procura.

5.1 Il motivo è del tutto infondato in quanto la Corte di Appello, come sopra riferito, ha accertato l'inadempimento del mandato applicando le norme che lo disciplinano, con riferimento all'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c..

6. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per violazione [dell'art. 132 c.p.c., n. 4](#) e il vizio di motivazione e sostiene che la motivazione secondo la quale la revoca della procura è insuscettibile di essere pronunciata dal giudice è stata resa funzionale ad una ulteriore attività interpretativa all'esito della quale è stata ritenuta l'eterogestione degli affari dell'attrice ed è stata ritenuta incontrovertibile l'omissione del rendiconto e l'inadempienza del mandatario senza alcuna attività istruttoria e senza che fosse proposta azione di rendiconto.

6.1 Il motivo, quanto alla violazione [dell'art. 132 c.p.c., n. 4](#), è inammissibile perchè la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione non è mancante e perchè dal motivo non è dato comprendere sulla base di quali elementi la disposizione sarebbe violata.

Quanto al vizio di motivazione, il motivo è infondato perchè muove dall'errato presupposto che non sia stato chiesto l'accertamento dell'inadempimento del mandato e, quanto alla motivazione sull'inadempimento del mandato, basti osservare che la Corte di Appello ha rilevato che il mandatario non aveva dato spiegazione delle modalità di espletamento del suo incarico, non aveva rimesso al mandante quanto ricevuto, nè aveva restituito quanto incassato per suo conto.

Pertanto la motivazione non è nè insufficiente nè contraddittoria, posto che non risulta che in causa sia mai stata fornita alcuna indicazione al riguardo.

7. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale deduce il preteso vizio di "motivazione apodittica ovvero di errata percezione della realtà" e sostiene che l'affermazione della Corte di Appello secondo cui era incontrovertibile la mancata presentazione del rendiconto e la mancata dazione delle somme incassate a seguito dell'attività gestoria sarebbe viziata per "motivazione apodittica ovvero di errata percezione della realtà" non risultando gli elementi probatori idonei a giustificarla; sostiene che nelle memorie difensive avrebbe sempre dato conto del proprio operato, fornito le spiegazioni occorrenti e che la condotta del mandatario dovrebbe essere posta in relazione al comportamento del mandante che nella specie sarebbe stato negligente; inoltre la B. aveva introdotto in giudizio nuove domande e nuovi documenti oltre i termini di legge.

7.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E' infondato nella parte in cui deduce un vizio di motivazione in ordine all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto perchè è sufficiente, per tale accertamento, la constatazione che il mandatario non ha dato spiegazioni del suo operato e non ha rimesso al mandante quanto ricevuto dalla vendita del bene.

E' inammissibile per assoluta genericità nella parte in cui il ricorrente assume di avere dato conto del suo operato e di avere fornito la documentazione necessaria in quanto non dà conto delle sue specifiche difese e del contenuto della documentazione non consentendo, così a questo giudice di legittimità valutarne la rilevanza.

E' inammissibile nel riferimento al negligente comportamento della mandante non essendo dato comprendere nè perchè sarebbe stato negligente, nè perchè la negligenza sarebbe stata rilevante.

E' inammissibile con riferimento alle domande e produzioni nuove che sarebbero state introdotte nel processo perchè non vengono indicate e non ne viene spiegata la rilevanza.

8. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce il vizio di "errata percezione di dati processuali" e sostiene di avere formulato eccezione di prescrizione della domanda di annullamento della procura irrevocabile, mentre il giudice di appello l'avrebbe riferita ad una domanda diversa.

8.1 L'inammissibilità del motivo risulta palese: l'annullamento della procura non è stato pronunciato, la relativa domanda è stata rigettata e quindi il D., vittorioso su tale domanda, non può proporre impugnazione.

9. Il D. ha formulato a questa Corte istanze istruttorie subordinatamente all'accoglimento delle istanze di controparte.

La condizione alla quale è subordinata la richiesta non si è verificata, ma occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità di richieste istruttorie nel giudizio di legittimità.

10. In conclusione deve essere rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale; le spese di questo giudizio di cassazione devono essere interamente compensate tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, mentre la ricorrente principale, soccombente nei confronti della società Aziende & C. s.a.s. deve essere condannata a rimborsare a quest'ultima le spese del processo liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti il ricorso e quello incidentale rigetta entrambi e compensa le spese tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale.

Condanna la ricorrente principale a pagare alla società Aziende & C. s.a.s. le spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013